


IL PRESIDE

- Vista la legge 9.5.1989, n. 168 e s.m.;
- Vista la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (RGA);
- Richiamato il Regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in particolare, l'art. 21;
- Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 45, comma 1, dello Statuto, di eleggere le rappresentanze, per il triennio accademico 2024/2027, dei docenti nel consiglio di scuola e, in particolare:
- n. 16 rappresentanti dei docenti appartenenti alla scuola riuniti in un unico collegio, pari al 6% "approssimato all'intero superiore";
- Considerato che l'elezione si svolge, di norma, entro la prima decade del mese di luglio, dopo le elezioni per il triennio accademico 2024/2027 dei rappresentanti dei docenti nelle giunte dei dipartimenti e le designazioni dei vice direttori;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, per il collegio docente:
- sono eleggibili:
 - i docenti eletti per il triennio accademico 2024/2027 nelle giunte dei dipartimenti afferenti alla scuola (esclusi i direttori di dipartimento e il delegato del dipartimento interscuola, componenti di diritto del consiglio di scuola;
 - i vicedirettori di dipartimento, componenti di diritto delle giunte, in carica all'1.11.2024;
 - i coordinatori dei corsi di studio (lauree e lauree magistrali) in carica all'1.11.2024;
 - i direttori delle scuole di specializzazione in carica all'1.11.2024;
 - i coordinatori dei corsi di dottorato in carica all'1.11.2024;
 - il sistema elettorale garantisce, per il collegio docente, la rappresentanza di ogni dipartimento della scuola;
- Considerata l'opportunità di svolgere le elezioni suddette in modalità telematica con l'istituzione di un seggio elettorale virtuale, come previsto dall'art. 4 del citato regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni;
- Acquisite fra gli elettori le disponibilità a far parte del seggio virtuale

D E C R E T A
Art. 1 – Indizione e numero dei rappresentanti (eligendi)

Sono indette le elezioni, per il triennio accademico 2024/2027, delle seguenti rappresentanze nel consiglio di scuola:

- n. 16 rappresentanti dei docenti.

Non è prevista la presentazione di formali candidature.

Le elezioni si tengono in modalità telematica da remoto, mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici collegati a *internet* e di una procedura telematica che preveda l'adozione di cautele tecnologiche idonee a impedire un uso scorretto o improprio del voto e che offra le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto.

Ogni elettore riceve al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale il *link* al sistema di votazione.

Il calendario delle votazioni è il seguente:

votazione ordinaria: giorno 2 luglio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del preside.

Se l'elezione ordinaria è invalida o se in essa non è stato eletto il previsto numero di rappresentanti (eligendi), si svolgerà la prima votazione suppletiva:

eventuale prima votazione suppletiva, prima dell'inizio del mandato: giorno 3 luglio 2024, dalle ore dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

In caso di anomalie tecniche, è prevista un'ulteriore giornata di votazione, in data che sarà comunicata con provvedimento del preside.

Se il numero degli eletti nelle elezioni, ordinaria e prima suppletiva, sarà inferiore a quello dei rappresentanti da eleggere (eligendi), la valida costituzione del consiglio della scuola nella nuova composizione non sarà infirmata (art. 58, comma 5, dello Statuto).

Art. 2 – Seggio virtuale

Il seggio virtuale è così costituito:

Prof.ssa Concetta Mendolicchio	presidente
Prof.ssa Annamaria Donini	vicepresidente
Dott.ssa Barbara Giammarino	segretario
Prof. Cardullo Gabriele	componente supplente

Il ruolo di "amministratore" della votazione telematica è svolto dalla Dott.ssa Barbara Giammarino. Il ruolo di "commissario" è svolto dalla Dott.ssa Barbara Giammarino.

Durante le operazioni il seggio opera validamente con la partecipazione di almeno due componenti fra i quali il presidente o il vice presidente; in fase di scrutinio esso opera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 3 – Preferenze esprimibili e modalità di voto

La votazione avviene nel rispetto del principio di segretezza del voto, attraverso l'uso di una piattaforma informatica di i-voting (<https://elezioni.unige.it/>) a cui l'elettore accede da remoto tramite dispositivi elettronici collegati a internet e mediante apposite credenziali.

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza (art. 66 dello Statuto e art. 23 del regolamento generale di Ateneo).

Art. 4 – Elettorati attivo e passivo

Docenti

Hanno elettorato attivo i docenti di ruolo e i ricercatori a tempo determinato componenti dei consigli dei dipartimenti appartenenti alla scuola, inclusi quelli delle pertinenti sezioni dei dipartimenti interscuola, riuniti in un unico collegio.

Non hanno elettorato attivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente a causa di procedimento penale o disciplinare in corso.

Hanno elettorato passivo:

- i docenti componenti elettivi delle nuove giunte dei dipartimenti afferenti alla scuola per il nuovo triennio accademico 2024/2027, esclusi i direttori di dipartimento e il delegato del dipartimento interscuola, componenti di diritto del consiglio di scuola;
- i vicedirettori dei dipartimenti afferenti alla scuola, componenti di diritto delle giunte, in carica all'1.11.2024;
- i coordinatori dei corsi di studio (lauree e lauree magistrali) in carica all'1.11.2024;
- i coordinatori dei corsi di dottorato in carica all'1.11.2024;
- i direttori delle scuole di specializzazione in carica all'1.11.2024.

L'elettorato passivo non include i direttori dei dipartimenti della scuola, riferiti al triennio accademico 2024/2027, già componenti di diritto del consiglio di scuola.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, dello Statuto l'elettorato passivo è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo; tale requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2024.

Non sono eleggibili:

- coloro che, in applicazione di disposizioni cogenti, saranno collocati a riposo prima della fine del mandato;
- coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
- coloro che, ai sensi di disposizioni di legge, sono esonerati dagli obblighi di ufficio (ad esempio una docente è collocata in congedo per maternità e la durata della carica si sovrappone, anche solo parzialmente, con il periodo di collocamento in congedo), comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova o attività presso altra pubblica amministrazione, in servizio civile.

Il personale docente è inserito negli **allegati elenchi alfabetici** (allegato 1) nei quali sono evidenziati, con apposite note, i nomi di coloro che non hanno elettorato, trovandosi in particolari situazioni giuridiche verificate con le aree dirigenziali.

Entro il giorno 27.06.2024 le eventuali opposizioni agli elettorati provvisori sono comunicate al preside, che, dopo le verifiche con le aree dirigenziali, decide definitivamente in merito.

Entro il giorno 28.06.2026 gli elettorati definitivi sono pubblicati sull'albo e sul sito internet della scuola. Se le modifiche agli elettorati del personale docente incidono sul numero di rappresentanti indicato nel decreto di indizione, tale numero è rideterminato e pubblicato, a rettifica, insieme agli elettorati definitivi, e comunicato agli elettori.

Art. 5 - Incompatibilità

La carica di componente di consiglio di scuola è incompatibile con la carica di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Se l'eletto è titolare di carica incompatibile, comunica per iscritto l'opzione per una delle due cariche al preside di scuola e al rettore entro dieci giorni dalla pubblicazione del provvedimento del preside di approvazione degli atti, proclamazione dei risultati e nomina degli eletti; in mancata di opzione si assume che rinuncia alla nuova carica di componente elettivo del consiglio di scuola.

Art. 6 – Quorum per la validità delle votazioni

Votazione ordinaria

La votazione è valida se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto, approssimato, in caso di decimali, all'intero superiore (art. 58, comma 2, dello Statuto).

Votazione suppletiva

La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti (art. 31, comma 1, del regolamento generale).

Art. 7 - Maggioranza richiesta per l'elezione e operazioni di spoglio

È eletto colui che riporta il maggior numero di voti (art. 66 dello Statuto).

In caso di parità di voti, precede in graduatoria il più anziano di ruolo (docente) / il più anziano in servizio (ricercatori a tempo determinato e personale tecnico-amministrativo). A parità di anzianità di ruolo/di servizio prevale il più anziano di età (art. 24 del regolamento generale).

Docenti

Il presidente del seggio unico individua gli eletti in base all'ordine decrescente dei voti ottenuti e ai criteri sotto stabiliti, che tengono conto della necessità di soddisfare la riserva prevista dall'art. 45 dello Statuto a favore di tutti i dipartimenti della scuola.

Risultano eletti, nell'ordine:

- a) il docente che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- b) i docenti che seguono in graduatoria e che afferiscono a dipartimenti diversi da quello di appartenenza del docente di cui alla lett. a), fino a garantire una rappresentanza per ogni dipartimento della scuola;
- c) i restanti docenti più votati fino al raggiungimento del numero di rappresentanti (eligendi) stabilito.

Art. 8 – Nomina e durata del mandato

A seguito di eventuali rinunce il preside di scuola, con suo decreto, nomina gli eletti e individua, in ordine decrescente di voti, i non eletti.

Gli eletti restano in carica dall'1.11.2024 fino al 31.10.2027 e, comunque, fino alla decorrenza della nomina dei nuovi eletti per il successivo triennio accademico.

Art. 9 – Comunicazione, diffusione e pubblicazione

Il presente decreto è:

- pubblicato sull'albo e sul sito internet della scuola (<https://scienze sociali.unige.it>) e sul sito internet dei dipartimenti afferenti alla scuola;
- inviato al rettore (affarigenerali@unige.it), ai direttori dei dipartimenti della scuola, a coloro che hanno elettorato attivo e alle organizzazioni sindacali¹, tramite protocollo informatico o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione;
- conservato presso la scuola.

*N.B. Firma digitale*²

IL PRESIDE

Per informazioni: Dott.ssa Barbara Giammarino

Tel 010 2099702

e-mail barbara.giammarino@unige.it

¹ L'elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile alla pagina intranet "[Relazioni sindacali](https://intranet.unige.it/personale/settore-relazioni-sindacali-e-trattamenti-accessori)": <https://intranet.unige.it/personale/settore-relazioni-sindacali-e-trattamenti-accessori>

² *Ai sensi del Codice per l'amministrazione digitale, il documento è firmato digitalmente, dopo la trasformazione del file word in formato PDF/A.*